Codice A1820C
D.D. 22 luglio 2024, n. 1507
BICB11-2024 NOI 1371 - IMMOBILIARE LANIFICIO MAURIZIO SELLA S.p.a. - Autorizzazione idraulica e Concessione demaniale breve per l'utilizzo temporaneo di area demaniale per interventi di manutenzione idraulica con taglio piante su entrambe le sponde del Torrente Cervo in località Chiavazza nel Comune di Biella.

ATTO DD 1507/A1820C/2024 DEL 22/07/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA
A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: BICB11-2024 NOI 1371 – IMMOBILIARE LANIFICIO MAURIZIO SELLA S.p.a. – Autorizzazione idraulica e Concessione demaniale breve per l'utilizzo temporaneo di area demaniale per interventi di manutenzione idraulica con taglio piante su entrambe le sponde del Torrente Cervo in località Chiavazza nel Comune di Biella.

Vista l'istanza del giorno 17 giugno 2024, acquisita al nostro protocollo al n. 30301/A1820C, presentata dalla Società IMMOBILIARE LANIFICIO MAURIZIO SELLA S.p.a. con sede legale in Biella, Piazza Gaudenzio Sella 1, finalizzata ad ottenere l'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e la concessione demaniale breve per interventi di manutenzione idraulica con taglio piante su entrambe le sponde del Torrente Cervo in località Chiavazza nel Comune di Biella;

preso atto che l' accesso all'alveo demaniale del Torrente Cervo verrà effettuato esclusivamente, per lo stretto necessario, da operatori ai fini del recupero di eventuale vegetazione tagliata ai lati del corso d'acqua;

esaminata la documentazione progettuale predisposta dall' Ing. Roberto Liatti (Ord. ing. Biella A 513), costituita da n. 3 allegati tecnici (estratto ctr – estratto catastale-documentazione fotografica), in base alla quale è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi;

effettuato il sopralluogo istruttorio in data 11 luglio 2024;

considerato che l'istante Immobiliare Lanificio Maurizio Sella S.p.A. con nota datata 17 giugno 2024 (prot. 30322) ha dato anticipazione dell'intervento alla Provincia di Biella Servizio Caccia e Pesca e si è impegnata, prima dell'inizio dei lavori, a richiedere alla stessa autorizzazione per la messa in asciutta incompleta dei corsi d'acqua per lavori in alveo;

dato atto che l'avviso di presentazione dell'istanza è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune di Biella dal 26 giugno al 7 luglio 2024 con n. reg. 1851/2024 e che non risultano presentate

osservazioni o controdeduzioni;

poiché i lavori interferiscono con il corso d’acqua demaniale denominato “Torrente Cervo” è necessario procedere al rilascio dell’autorizzazione in linea idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904;

esaminati gli atti progettuali, l’occupazione risulta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del corso d’acqua in questione;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. 25/7/1904 n.523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- art. 90 del D.P.R. n. 616/1977: "Decentramento amministrativo";
- Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 8 ottobre 1998, n. 14/LAP/PET;
- artt. 86 e 89 del D. Lgs. n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs. n. 112/1998";
- Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- art. 13 "Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b della L.R. 44/2000" della L.R. n. 20 del 5/8/2002, e l'art.1 "Modifica della l.r. 20/2002, e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni" della L.R. 18/5/2004, n.12;
- legge regionale n.20/2002 e la legge regionale n.12/2004;
- art. 17 della L.R. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- decreto legislativo n.118/2011;
- decreto legislativo n. 33/2013;
- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97 e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 3/08/2016 del Settore Trasparenza e Anticorruzione;
- regolamento regionale di contabilità n. 9 del 16/07/2021 aggiornato con il regolamento regionale di contabilità n. 11 del 21/12/2023;
- regolamento regionale D.P.G.R. n. 10/R del 16 dicembre 2022, recante: "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non

navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n. 14.";

determina

di autorizzare, ai sensi del R.D. 523/1904 ed ai soli fini idraulici, la Società IMMOBILIARE LANIFICIO MAURIZIO SELLA con sede legale in Biella, Piazza Gaudenzio Sella 1, all'utilizzo temporaneo di area demaniale per interventi di manutenzione idraulica con taglio piante su entrambe le sponde del Torrente Cervo in località Chiavazza nel Comune di Biella (BI), secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza;
l'autorizzazione è rilasciata con l'obbligo di rispettare le seguenti prescrizioni:

1. l'intervento deve essere realizzato nella località ed in conformità del progetto allegato all'istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore Tecnico regionale;
2. l'intervento sarà eseguito a totale cura e spese del richiedente il quale si obbliga altresì ad attuare le modifiche ed aggiunte che, a giudizio insindacabile della Regione Piemonte, in qualità di autorità idraulica, si rendessero in futuro necessarie per garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua;
3. l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisionali e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto art. 96 RD 523/1904, sarà oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione e concessione demaniale di questo Settore Tecnico regionale;
4. è fatto divieto assoluto trasportare materiali inerti fuori alveo, di sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, di formare accessi o piste in alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;
5. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
6. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza, entro il 30/12/2024, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo.
7. durante tutto il periodo realizzativo dell'opera, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
8. premesso che le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
9. l'accesso all'alveo fluviale è consentito alla sole maestranze proposte alla realizzazione dei lavori, è vietato l'accesso all'alveo con mezzi di trasporto e/o operatori;
10. la Società Immobiliare Lanificio Maurizio Sella dovrà comunicare a questo Settore Tecnico regionale, a mezzo di Posta Elettronica Certificata, il nominativo del tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data d'inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
11. ad avvenuta ultimazione, la Società Immobiliare Lanificio Maurizio Sella dovrà inviare a questo Settore Tecnico regionale la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto autorizzato ed in osservanza delle prescrizioni in Determinazione;

12. non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua e dovrà essere garantita l’officiosità idraulica del corso d’acqua interessato;
13. durante la realizzazione dell’opera, il soggetto autorizzato dovrà assicurare, in caso di allerta per condizioni meteo avverse, la vigilanza sul tratto di territorio interessato dall’opera per predisporre eventuali tempestive misure di intervento con azioni di prevenzione per la pubblica incolumità della popolazione, anche allertando la Protezione Civile comunale;
14. nel caso in cui i Bollettini di Allerta Meteoidrologica emessi da ARPA Piemonte indichino un rischio idrogeologico e/o idraulico con livelli di allerta superiore al verde dovrà essere predisposta la vigilanza sul tratto di territorio interessato dall’ intervento ed adottati tutti i provvedimenti che dovessero rendersi necessari per la sicurezza del cantiere ;
15. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’ Amministrazione e dei propri funzionari in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) ;
16. l’ autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l’obbligo di tenere sollevata l’ Amministrazione regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall’uso dell’autorizzazione stessa;
17. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge in vigore (autorizzazione di cui al D.P.R. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia", al D. Lgs. N. 42/2004 vincolo paesaggistico, alla L.R. n.45/1989 vincolo idrogeologico, L.R. n. 37/2006 tutela della fauna ittica, Legge 431/1985 sulla Tutela ambientale, ecc.), con l’obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti, nonché dell’impegno di adeguamento a quelli che verranno emanati in materia di polizia idraulica.

Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all’occupazione e relativa concessione delle aree demaniali interessate all’esecuzione dei lavori in oggetto ed ha validità fino al 31/12/2024.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto Regionale e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale Regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al TAR entro 60 gg. e al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto.

I Funzionari estensori:
Michele Cressano
Alberto Mugni

IL DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli